



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

LINA RUBINO	- Presidente -
PASQUALE GIANNITI	- Consigliere -
STEFANIA TASSONE	- Consigliere -
STEFANO GUIZZI GIAIME	- Consigliere -
RAFFAELE ROSSI	- Consigliere rel.-

**RISARCIMENTO DANNI DA
CIRCOLAZIONE STRADALE
- AZIONE EX ART. 149
D.LGS. N. 209 DEL 2005 -
CESSIONARIO DEL
CREDITO - ESPERIBILITA'**

R.G. n. 526/2023

Cron. _____

UP - 04/06/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 526/2023 R.G. proposto da

EASY RENT S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado De Gregorio

- ricorrente -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

- intimato -

avverso la sentenza n. 1847/2022 del TRIBUNALE DI VERONA,
depositata il giorno 18 ottobre 2022;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 4 giugno
2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale MARIO FRESA, che ha chiesto dichiarare inammissibile il
ricorso e pronunciare principio di diritto nell'interesse della legge;

udito l'Avv. CORRADO DE GREGORIO per parte ricorrente.



FATTI DI CAUSA

1. La Easy Rent s.r.l. concesse in locazione d'uso a Massimo Scaglione un'autovettura, assicurata per la r.c. auto con la Unipol Assicurazioni S.p.A., danneggiata, in occasione di circolazione stradale, da altra autovettura, di proprietà e condotta da Furio Cavalieri.

Resasi cessionaria dal danneggiato Massimo Scaglione del credito risarcitorio nascente dall'occorso (in particolare, del credito relativo al costo del noleggio di un'auto sostitutiva), la Easy Rent s.r.l. esperì azione ex art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei riguardi della Unipol Assicurazioni S.p.A. e di Furio Cavalieri.

2. La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.

3. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in appello, la Easy Rent ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Non ha svolto difese in grado di legittimità l'intimata.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 1815/2024 del 17 gennaio 2024, questa Corte ha disposto l'acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo del giudizio di appello presso il Tribunale di Verona, al fine di verificare la partecipazione a detto giudizio di Furio Cavalieri, non intimato (né costituito) nel presente grado di legittimità.

Espletato l'incombente, all'esito della adunanza camerale del 2 ottobre 2024, questa Corte, con ordinanza n. 29045/2024, pubblicata il giorno 11 novembre 2024 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Fulvio Cavalieri, assegnando per l'incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

5. La causa è stata infine trattata alla pubblica udienza in epigrafe, in relazione alla quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte e parte ricorrente formulato istanza di rimessione in termini.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. È superflua l'illustrazione (e, *a fortiori*, la disamina) dei motivi dell'impugnazione di legittimità, apparendo il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 371-*bis* del codice di rito.

L'ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi di Furio Cavalieri (litisconsorte necessario del giudizio avente ad oggetto azione di risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005: cfr., *ex aliis*, Cass. 16/02/2023, n. 4994) impartito con l'ordinanza di questa Corte n. 29045/2024 (di cui, dagli atti del fascicolo, risulta attestata la rituale comunicazione alla parte ricorrente, avvenuta mediante PEC consegnata all'indirizzo corradodegregorio@ordineavvocatiroma.org in data 11 novembre 2024) non è stato infatti ottemperato.

2. Sul punto, parte ricorrente, con la memoria depositata in data 21 maggio 2025, ha formulato istanza di concessione di nuovo termine per procedere alla disposta integrazione del contraddittorio.

A suffragio di essa, ha dedotto di aver incolpevolmente ignorato l'emissione dell'ordinanza n. 29045/2024 «*per un malfunzionamento del proprio account di posta elettronica o meglio del servizio fornito dal provider attraverso il server dedicato*» in quanto, più precisamente, «*l'account corradodegregorio@ordineavvocatiroma.org [...] ancorché risultasse regolarmente attivo e funzionante per i mittenti non lo era per il destinatario che non ha potuto accedere ad alcun messaggio indirizzato, in data 11.11.2024, al proprio account*».

L'istanza in parola non merita accoglimento.

2.1. In primo luogo, perché tardiva.

Per fermo orientamento di nomofilachia, l'istituto della rimessione in termini (regolato dall'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.) presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività, cioè a dire in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (in tal senso, *ex plurimis*, v., da ultimo, Cass. 17/02/2025, n. 4034; Cass. 12/01/2024, n. 1348).



Una tempestività del genere non può certo ravvisarsi nel contegno della parte ricorrente la quale, ricevuto il 21 marzo 2025 avviso di fissazione della pubblica udienza del 4 giugno 2025, ha atteso per ben due mesi prima di avanzare richiesta di rimessione in termini, proposta soltanto con la memoria del 21 maggio 2025: un periodo di tempo che, pur considerando l'eventuale necessità di acquisire informazioni sul contenuto dell'ordinanza n. 29045/2024 (dacché *in thesi* non precedentemente conosciuta), appare non ragionevole, rivelando, per contro, colpevole inerzia in ordine alla sanatoria del vizio processuale cagionato – è bene rammentarlo – dalla stessa parte ricorrente.

2.2. In secondo luogo – e comunque – perché indimostrato è il presupposto di fatto su cui detta istanza riposa.

La documentazione allegata a suffragio della stessa consiste (e, ad un tempo, si esaurisce) in uno *screenshot* di un monitor, estratto il giorno 11 novembre 2024 alle ore 12.30, che riproduce le informazioni relative all'utente dell'account intestato al difensore della ricorrente corrado Degregorio@ordineavvocatiroma.org: in una "finestra" titolata «*prova impostazioni account*» si legge della impossibilità di inviare messaggi di posta elettronica e della necessità di verificare l'indirizzo.

In ragione del descritto tenore, siffatta documentazione:

(a) non prova l'asserito malfunzionamento, al più evidenziando difficoltà nell'inoltro (non già nella ricezione) della posta elettronica;

(b) pur supponendo problemi afferenti le integrali funzioni di posta, non prova la durata del malfunzionamento, ovvero per quanto tempo esso eventualmente si sia protratto;

(c) non prova, soprattutto, che il messaggio di comunicazione della ordinanza n. 29045/2024 (di cui – come detto – la Cancelleria di questa Corte ha attestato il positivo esito di regolare consegna nella casella PEC del destinatario) non sia pervenuto nella casella della posta in entrata o, se pervenuto, non sia stato leggibile.



La addotta incolpevole ignoranza del provvedimento di ordine di integrazione del contraddittorio non è dunque ravvisabile.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi la parte intimata svolto difese.

5. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

6. Ferma la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritiene la Corte che la questione sottesa all'impugnazione sia di particolare importanza, dacché suscettibile di essere in concreto replicata in una pluralità di occasioni e foriera di significative incertezze euristiche nella giurisprudenza di merito: degna, quindi, dell'enunciazione di principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 363 del codice di rito, stante altresì la sollecitazione sul punto formulata dal Procuratore Generale.

Il tema concerne, in sintesi, la esperibilità dell'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 205 del 2009 ad opera del cessionario del credito per risarcimento danni patrimoniali da sinistro stradale.

La risposta all'interrogativo è positiva.

È doveroso puntualizzare che sull'argomento questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, ancorché a fini differenti (in specie, per la verifica dell'integrità del contraddittorio: Cass. 31/05/2019, n. 14887) oppure con affermazioni meramente incidentali, non immediatamente pertinenti all'oggetto del contendere (Cass. 12/09/2019, n. 22726;



Cass. 31/03/2021, n. 8869), ma in ogni caso univocamente orientate in direzione favorevole all'ammissibilità dell'azione.

Può allora prendersi le mosse dagli argomenti in queste pronunce già esplicitati, per qui meglio ribadirli e svilupparli.

In linea generale, la cessione del credito è il negozio giuridico con cui un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) il credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto): esso determina, in via immediata, una successione a titolo particolare nel diritto, cioè una modificazione dal lato attivo della obbligazione.

Salvo quest'ultimo aspetto (in forza del quale il debitore ceduto è tenuto ad effettuare la prestazione dovuta in favore del cessionario), la obbligazione resta inalterata negli altri suoi elementi caratterizzanti: e ciò spiega perché, per espressa prescrizione dell'art. 1263 cod. civ., il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, tra cui vanno senz'altro ricompresi tutti i poteri esercitabili a tutela del diritto ceduto.

Tali regole generali non trovano alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (segnatamente, all'attualità, il più volte citato d.lgs. n. 209 del 2005).

Ed invero, come è pacifico nella giurisprudenza di nomofilachia, il credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, in quanto di natura non strettamente personale, non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo né ricorrendo un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (così, tra le tante, Cass. 13/05/2009, n. 11095; Cass. 10/01/2012, n. 52; Cass. 03/10/2013, n. 22601: si tratta, peraltro, di un credito attuale, non già futuro, che sorge nel momento in cui il fatto illecito è compiuto, ad altri fini rilevando il suo accertamento e la sua liquidazione.

Tanto premesso, la trasmigrazione al cessionario delle azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ceduto – effetto, per dir



così, naturale del negozio di cessione – importa, nel caso del credito risarcitorio da circolazione stradale, la esperibilità non soltanto della azione ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 verso l'assicuratore del soggetto responsabile ma anche dell'azione accordata, per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito, dall'art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'assicuratore dello stesso danneggiato.

Oltre quanto già osservato in termini generali, è specificamente dirimente, al riguardo, la considerazione della sostanziale identità di posizione, circa il credito ceduto, tra l'assicuratore del danneggiato e l'assicuratore del responsabile, agendo il primo quale mandatario ex lege del secondo, con gli obblighi e gli oneri gravanti su quest'ultimo per quanto attiene alla misura della responsabilità (chiara la lettera dell'art. 149, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005: *«l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime»*).

In senso contrario, non giova invocare la *ratio* sottesa alla disposizione dell'art. 149 in parola, condivisibilmente ravvisata dalla Corte costituzionale (ord. 23 dicembre 2008, n. 441) nell'esigenza di rafforzare la posizione dell'assicurato danneggiato, soggetto debole: essa, invero, non implica il carattere personale di detta azione né apporta deroga ai normali effetti della cessione del credito, sicché appare del tutto privo di fondamento inferirne la negazione della legittimazione in capo al cessionario del credito risarcitorio.

7. In conclusione, va enunciato, nell'interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ., il seguente principio di diritto: *«il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti*



dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato».

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1-bis.

Enuncia, nell'interesse della legge, il principio di diritto di cui al § 7. della motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 4 giugno 2025.

Il Consigliere estensore

Raffaele Rossi

Il Presidente

Lina Rubino

